



Bruxelles, 19 luglio 2016
(OR. en)

11382/16

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0218 (COD)**

**COWEB 78
WTO 223
CODEC 1085**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	18 luglio 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2016) 460 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo a determinate procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo*, dall'altra

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 460 final.

All.: COM(2016) 460 final

* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

Bruxelles, 18.7.2016
COM(2016) 460 final

2016/0218 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo a determinate procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo^{*}, dall'altra

* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

RELAZIONE

Il 27 ottobre 2015 è stato firmato l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo^{*}, dall'altra ("l'accordo"), che è entrato in vigore il 1° aprile 2016.

È ora necessario stabilire norme per l'attuazione di alcune disposizioni dell'accordo e procedure per l'adozione di norme dettagliate di attuazione.

Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione dell'accordo, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione¹. Poiché gli atti di esecuzione rientrano nella politica commerciale comune, si dovrebbe ricorrere alla procedura di esame per la loro adozione.

Qualora l'accordo preveda la possibilità, in circostanze eccezionali e critiche, di applicare con urgenza le misure necessarie ad affrontare la situazione, la Commissione dovrebbe adottare tali atti di esecuzione immediatamente. Per le misure riguardanti i prodotti dell'agricoltura e della pesca, la Commissione, in caso di imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, dovrebbe adottare tali atti di esecuzione immediatamente.

L'accordo prevede che determinati prodotti dell'agricoltura e della pesca originari del Kosovo possano essere importati nell'Unione applicando un'aliquota ridotta del dazio doganale, entro i limiti di contingenti tariffari. È pertanto necessario fissare le disposizioni che disciplinano la gestione e la revisione di tali contingenti tariffari, al fine di consentirne una valutazione approfondita.

Il presente regolamento prevede misure per l'attuazione dell'accordo, e dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, al fine di garantire sia l'efficace applicazione e gestione dei contingenti tariffari concessi nell'ambito dell'accordo sia la certezza del diritto e la parità di trattamento per quanto riguarda la riscossione dei dazi.

* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

¹ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo a determinate procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo^{*}, dall'altra

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 ottobre 2015 è stato firmato l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo, dall'altra ("l'accordo"). L'accordo è entrato in vigore il 1° aprile 2016.
- (2) È necessario stabilire norme per l'attuazione di talune disposizioni dell'accordo e procedure per l'adozione di norme dettagliate di attuazione.
- (3) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione dell'accordo, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio². Poiché gli atti di esecuzione rientrano nella politica commerciale comune, si dovrebbe ricorrere alla procedura di esame per la loro adozione. Qualora l'accordo preveda la possibilità, in circostanze eccezionali e critiche, di applicare con urgenza le misure necessarie ad affrontare la situazione, la Commissione dovrebbe adottare tali atti di esecuzione immediatamente. Per le misure riguardanti i prodotti dell'agricoltura e della pesca, la Commissione, in caso di imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, dovrebbe adottare tali atti di esecuzione immediatamente.

* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

² Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (4) L'accordo prevede che determinati prodotti dell'agricoltura e della pesca originari del Kosovo possano essere importati nell'Unione applicando un'aliquota ridotta del dazio doganale, entro i limiti di contingenti tariffari. È pertanto necessario fissare le disposizioni che disciplinano la gestione e la revisione di tali contingenti tariffari, al fine di consentirne una valutazione approfondita.
- (5) Qualora si rendessero necessarie misure di difesa commerciale, esse dovrebbero essere adottate conformemente al regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio³, al regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio⁴ o, a seconda del caso, al regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio⁵.
- (6) Qualora uno Stato membro informi la Commissione circa un possibile caso di frode o mancata cooperazione amministrativa, si applica la pertinente normativa dell'Unione, in particolare il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio⁶.
- (7) Il presente regolamento prevede misure per l'attuazione dell'accordo e dovrebbe pertanto essere applicato a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo.
- (8) Per garantire sia l'efficace applicazione e gestione dei contingenti tariffari concessi nell'ambito dell'accordo, sia la certezza del diritto e la parità di trattamento per quanto riguarda la riscossione dei dazi, talune disposizioni del presente regolamento dovrebbero applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le modalità e le procedure per l'adozione di norme dettagliate relative all'attuazione di talune disposizioni dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo*, dall'altra ("l'accordo").

Articolo 2

Concessioni relative al pesce e ai prodotti della pesca

³ Regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1).

⁴ Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).

⁵ Regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93).

⁶ Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1).

*Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

La Commissione adotta le norme dettagliate per l'applicazione dell'articolo 31 dell'accordo, riguardanti i contingenti tariffari per il pesce e i prodotti della pesca, mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del presente regolamento.

Articolo 3

Riduzioni tariffarie

1. Fatto salvo il paragrafo 2, le aliquote del dazio preferenziale sono arrotondate al primo decimale.
2. Le aliquote del dazio preferenziale sono assimilate a un'esenzione totale dai dazi se il risultato della loro determinazione in applicazione del paragrafo 1 è:
 - (a) pari o inferiore all'1% nel caso dei dazi *ad valorem*;
 - (b) pari o inferiore a 1 EUR per ogni singolo importo nel caso di dazi specifici.

Articolo 4

Adeguamenti tecnici

La Commissione adotta le modifiche e gli adeguamenti tecnici delle disposizioni adottate a norma del presente regolamento, necessari in seguito a modifiche apportate ai codici della nomenclatura combinata e alle suddivisioni della tariffa integrata delle Comunità europee (TARIC) o derivanti dalla conclusione di nuovi accordi, accordi modificati, protocolli, scambi di lettere o altri atti tra l'Unione e il Kosovo, mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 13, paragrafo 3.

Articolo 5

Clausola di salvaguardia generale

Qualora l'Unione debba adottare una misura a norma dell'articolo 43 dell'accordo, la Commissione adotta tale misura mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del presente regolamento, salvo diversamente indicato nell'articolo 43 dell'accordo.

Articolo 6

Clausola di penuria

Qualora l'Unione debba adottare una misura a norma dell'articolo 44 dell'accordo, la Commissione adotta tale misura mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del presente regolamento.

Articolo 7

Circostanze eccezionali e critiche

Qualora si verificano circostanze eccezionali e critiche ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 5, lettera b), e dell'articolo 44, paragrafo 4, dell'accordo, la Commissione può adottare le misure immediatamente applicabili di cui agli articoli 41 e 42 dell'accordo, secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 4, del presente regolamento.

Articolo 8

Clausola di salvaguardia per i prodotti dell'agricoltura e della pesca

1. Fatte salve le procedure di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento, qualora l'Unione debba adottare una misura di cui all'articolo 34, paragrafo 2, o all'articolo 43 dell'accordo riguardo ai prodotti dell'agricoltura e della pesca, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide in merito alle misure necessarie previo ricorso, se del caso, alla procedura di rinvio di cui all'articolo 41 dell'accordo. Tali misure sono adottate dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del presente regolamento.

Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, incluso il caso di cui al paragrafo 2, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 4, del presente regolamento.

2. Qualora riceva la richiesta di cui al paragrafo 1 da uno Stato membro, la Commissione adotta una decisione in merito:
 - (a) entro tre giorni lavorativi dal ricevimento di tale richiesta, se non si applica la procedura di rinvio di cui all'articolo 43 dell'accordo, o
 - (b) entro tre giorni dal termine del periodo di 30 giorni di cui all'articolo 43, paragrafo 5, lettera a), dell'accordo, se si applica la procedura di rinvio di cui all'articolo 43 dell'accordo.

La Commissione notifica al Consiglio le misure sulle quali si è pronunciata.

Articolo 9

Vigilanza

Ai fini dell'attuazione dell'articolo 34 dell'accordo, è istituita una vigilanza dell'Unione sulle importazioni delle merci elencate nell'allegato V del protocollo 3 dell'accordo. Si applica la procedura di cui all'articolo 308 *quinquies* del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione⁷.

⁷ Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

Articolo 10

Dumping e sovvenzioni

Nel caso di pratiche che possano indurre l'Unione ad adottare le misure di cui all'articolo 42, paragrafo 2, dell'accordo, l'introduzione di misure antidumping e/o compensative è decisa conformemente alle disposizioni stabilite, rispettivamente, nel regolamento (CE) n. 1225/2009 e nel regolamento (CE) n. 597/2009.

Articolo 11

Concorrenza

1. Qualora ritenga che una pratica sia incompatibile con l'articolo 75 dell'accordo, dopo aver esaminato il caso di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, la Commissione decide in merito alle misure adeguate di cui all'articolo 75 dell'accordo.

Le misure di cui all'articolo 75, paragrafo 9, dell'accordo sono adottate, in caso di aiuti, secondo le procedure di cui al regolamento (CE) n. 597/2009.

2. Nel caso di pratiche che possano esporre l'Unione a misure prese dal Kosovo conformemente all'articolo 75 dell'accordo, la Commissione, dopo aver esaminato il caso, si pronuncia sulla loro compatibilità con i principi enunciati nell'accordo. All'occorrenza, la Commissione prende le opportune decisioni in base ai criteri che risultano dall'applicazione degli articoli 101, 102 e 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 12

Frode o mancata cooperazione amministrativa

1. Qualora accerti, sulla base delle informazioni fornite da uno Stato membro o di propria iniziativa, che sussistono le condizioni di cui all'articolo 48 dell'accordo, la Commissione provvede senza indugio:
 - (a) a informare il Parlamento europeo e il Consiglio e
 - (b) a notificare al comitato di stabilizzazione e di associazione le sue constatazioni, corredate delle informazioni oggettive su cui si basano, e ad avviare consultazioni in seno a detto comitato.
2. Tutte le pubblicazioni ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 5, dell'accordo sono eseguite dalla Commissione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
3. La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del presente regolamento, di sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti di cui all'articolo 48, paragrafo 4, dell'accordo.

Articolo 13

Procedura di comitato

1. Ai fini degli articoli 2, 4 e 12 del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 285 del regolamento (UE) n. 952/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Ai fini degli articoli da 5 a 8 del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 260/2009. Il comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura d'esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano i paragrafi da 1 a 4 dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con il suo articolo 5.

Articolo 14

Notifica

La Commissione procede, a nome dell'Unione, alle notifiche al consiglio di stabilizzazione e di associazione e al comitato di stabilizzazione e di associazione previste dall'accordo.

Articolo 15

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente